

Roma, 30 Marzo 2017

FIS17082

SM

Oggetto: Fisco – erogazione dei rimborsi IVA – eliminazioni di visti e garanzia per importi fino a 30.000 €.

Con un comunicato stampa del 28 Marzo u.s, l'Agenzia delle Entrate ha informato che i contribuenti Iva potranno chiedere i rimborsi fino a 30.000 €, senza dover prestare garanzie o chiedere il visto di conformità.

Com'è noto, questa semplificazione è stata prevista in occasione della conversione in Legge del decreto legge 193/2016 (precisamente dall'art. 7 quater, comma 31, introdotto dalla legge di conversione n. 225/2016 – vedi la circolare Conftrasporto FIS16271 del 7 Dicembre u.s), ed ora l'Agenzia ha deciso di renderla operativa grazie ad un aggiornamento delle istruzioni Iva tr e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Di conseguenza, per ottenere i rimborsi Iva annuali fino a 30.000 € basterà presentare la dichiarazione, mentre per periodi inferiori all'anno occorrerà soltanto l'istanza di rimborso.

Pertanto, è stata introdotta un'importante agevolazione anche per i rimborsi superiori ai 30.000 €: è scomparso l'obbligo di garanzia, per cui sarà sufficiente l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riporti le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi (adempimenti non richiesti se, invece, viene prestata la garanzia). Sempre per questa categoria di rimborsi, la garanzia continua ad essere necessaria per alcune fattispecie (es contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni o che, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica con significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.)

Il testo del comunicato dell'Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

